035767110 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767096 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767072 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767033 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767021 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767019 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06162

BANCA D'ITALIA

Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico.

Il presente provvedimento modifica la disciplina adottata con il «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» e il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» emanati dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2013.

Le modifiche apportate riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti commerciali; si chiarisce, altresì, che il collocamento diretto di fondi da parte di una SGR rientra nei rapporti da trattare come «continuativi».

Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; un documento di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute è pubblicato contestualmente al presente provvedimento.

Sulle modifiche apportate sono stati ottenuti i prescritti atti di assenso della Consob, dell'Ivass e dell'Unità di informazione finanziaria.

Per comodità di consultazione, i due provvedimenti, come modificati, sono ripubblicati in versione integrale sul sito internet della Banca d'Italia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it

ALLEGATO

1. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel «Glossario», alla lettera *c)*, dopo la parola «destinatari» è aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

2. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

All'art. 1, comma 1, lettera *r)*, dopo la parola «destinatari» è aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

All'art. 3, comma 2, lettera *c)*, il quinto alinea è sostituito come segue: la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF.

All'art. 3, comma 4, l'ultimo alinea è eliminato.

15A06160

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009687/XVJ/CE/C del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo «Butalane C1585-3 (lotto n. BT77 e BT81) - BAC Alex»

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.14.0037

Data Certificato 12 settembre 2014

Numero ONU 0272

Classe di rischio 1.3 C

Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo «Butalane C1585-3 (lotto n. BT77 e BT81) - BAC Aloes»

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.14.0037

Data Certificato 12 settembre 2014

Numero ONU 0272

Classe di rischio 1.3 C

Categoria P.S. I

Sull'imballaggio dei sopra citati manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex artt. 28, 46, e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.», con stabilimento sito in Colleferro (RM), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta della medesima società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società: «REGULUS - Centre Spatial Guyanais» BP 0073 97372 Kourou CEDEX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06206